

§ 4.1.62 - L.R. 11 maggio 2017, n. 10.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

(Bollettino Ufficiale n. 6, del 17/05/2017)

Art. 1.

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " dipendenti dalle Province " sono soppresse.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 22 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " aventi sede nel territorio provinciale " sono soppresse.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " nell'ultima " sono sostituite dalle seguenti: " nella precedente " e alla fine sono aggiunte le parole: " Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell'anno di chiusura della relativa stagione venatoria. ".

2. Il comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato. ".

3. I commi 9 e 9 bis dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " affidata alle Province " sono sostituite dalle seguenti: " esercitata dalla Regione ".

2. Al comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " dipendenti dalle Province " sono soppresse.

3. Al comma 11 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " delle Province " sono soppresse.

4. Al comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " Le Province comunicano " sono sostituite dalle seguenti: " La Regione comunica ".

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " anche provinciali " sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " e provinciali " sono soppresse.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 50 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: " , sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, " sono soppresse.

Art. 8.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.